

LA BOZZA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SUGLI STUDI DI SETTORE PER I PROFESSIONISTI

Articolo 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:

- a) Studio di settore SK29U - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 73.10.F; attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 74.20.4;
- b) Studio di settore TK01U (che sostituisce lo studio di settore SK01U) - Attività degli studi notarili, codice attività 74.11.3;
- c) Studio di settore TK03U (che sostituisce lo studio di settore SK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice di attività 74.20.A;
- d) Studio di settore TK04U (che sostituisce lo studio di settore SK04U) - Attività degli studi legali, codice attività 74.11.1;
- e) Studio di settore TK05U (che sostituisce lo studio di settore SK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attività 74.14.2;
- f) Studio di settore TK08U (che sostituisce lo studio di settore SK08U) - Attività tecniche svolte da disegnatori, codice attività 74.20.C;
- g) Studio di settore TK16U (che sostituisce lo studio di settore SK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 70.32.0;
- h) Studio di settore TK18U (che sostituisce lo studio di settore SK18U) - Studi di architettura, codice di attività 74.20.E;
- i) Studio di settore TK20U (che sostituisce lo studio di settore SK20U) - Attività professionale svolta da psicologi, codice attività 85.14.3;
- j) Studio di settore TK21U (che sostituisce lo studio di settore SK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1 per lo studio di settore SK29U
- 2 per lo studio di settore TK01U
- 3 per lo studio di settore TK03U
- 4 per lo studio di settore TK04U
- 5 per lo studio di settore TK05U
- 6 per lo studio di settore TK08U
- 7 per lo studio di settore TK16U
- 8 per lo studio di settore TK18U
- 9 per lo studio di settore TK20U
- 10 per lo studio di settore TK21U

3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento a indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano altresì ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera secondaria le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, ovvero in caso di più attività professionali, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

Articolo 2.

Applicazione monitorata degli studi di settore

1. Gli studi approvati con il presente decreto, applicabili per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2004 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base di maggiori compensi o ricavi determinati a seguito dell'applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2006.

3. Gli studi del presente decreto verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati degli allegati studi di settore, relativi al periodo d'imposta 2004, e le informazioni derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'amministrazione finanziaria, sentito il parere della commissione degli esperti di cui al comma 1. Lo studio definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avrà valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti.

Articolo 3.

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12/12/2003, n. 344, di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

Articolo 4.

Variabili delle attività professionali o delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK01U per lo studio TK01U, SK03U per lo studio TK03U, SK04U per lo studio TK04U, SK05U per lo studio TK05U, SK08U per lo studio TK08U, SK16U per lo studio TK16U, SK18U per lo studio TK18U, SK20U per lo studio TK20U e SK21U per lo studio TK21U, costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2003 e approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15/4/2003, nonché sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21/10/2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore SK29U approvato con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21/10/2003, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Articolo 5.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917, come modificato dal dlgs 12/12/2003, n. 344, a esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono

essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture o servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 90, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22/12/1986, n. 917, come modificato dal dlgs 12/12/2003, n. 344.

Articolo 6.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.